TRIBUNALE di GENOVA

Sezione VII Civile

Tribunale Concorsuale

Il Presidente di Sezione

Al Consiglio dell'Ordine
ODCEC
Al Consiglio dell'Ordine
Avvocati di Genova
(via Fallco-Telegram e Ordini Professionali)

e, per conoscenza:
Al Sig. Presidente del Tribunale
Ai Colleghi Magistrati Togati
Al Dirigente Cancelleria Settore Economico

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 5/VII/2023

LINEE GUIDA: autorizzazioni e preventivi per agire/resistere in giudizio - Liquidazione dei compensi ai legali delle procedure

La spiacevole e frequente constatazione del notevole divario che intercorre tra le richieste risarcitorie/restitutorie sottoposte con le domande giudiziali promosse dalle procedure concorsuali, e quanto poi viene effettivamente recuperato alla massa, come pure dei notevoli costi per il recupero giudiziale liquidati nelle procedure in questione, inducono la VII Sezione a rivedere le procedure autorizzative e liquidatorie di cui agli attuali artt. 123 lett. d), 128,132, 140 del Codice della Crisi di Impresa (già artt. 25 nn. 4) e 6); 31; 35 e 41 della Legge Fallimentare).

In primo luogo, occorre ribadire la perdurante validità, giacchè con il tempo sembrano divenute desuete, delle **Linee Guida** che il Presidente dr. DELUCCHI aveva comunicato ai curatori in data 16 giugno 2014, che si allegano come doc. 1 e **di cui si conferma l'attuale vigenza,** in quanto mettevano in chiaro le attività e controlli preliminari necessari per la proposizione delle azioni giudiziarie – o per resistere nei giudizi - promosse da e contro le amministrazioni concorsuali.

In esse si richiedeva ai Curatori la specifica esposizione degli elementi che giustificavano il ricorso alla via giudiziaria e la precisa identificazione dei soggetti da

convenire; ovvero, dal lato passivo, le ragioni della necessità di resistere in giudizio. Per i crediti rivendicati dalle procedure, si sottolineava inoltre la necessità che, prima di intraprendere qualunque azione o iniziativa, venissero completate le **verifiche patrimoniali** del caso per accertare la solvibilità o meno dei potenziali convenuti e quindi per determinare la probabilità positiva di futuri **recuperi effettivi**.

La necessità di disporre di una ragionevole prognosi circa la fruttuosità dei recuperi/difese giudiziali che richiedono assistenza legale si traduce oggi nell'indispensabilità di procedere preliminarmente alle verifiche previste dall'art. 155 sexies disp. Attuaz. c.p.c., *per la cui richiesta non occorre assistenza di legale*, **prima** di inoltrare l'istanza di autorizzazione al G.d. per le controversie attive; come pure si rende opportuno inoltrare, nei casi in cui fossero già stati stabiliti canali comunicativi con la Procura della Repubblica, o questi ultimi fossero determinati dalla constatata presenza di fatti di reato, una richiesta di cooperazione agli inquirenti penali per tale genere di investigazioni patrimoniali.

E' quindi preliminare una puntuale analisi circa natura e consistenza delle pretese dei fallimenti, circa le prospettive di fruttuosità delle domande giudiziarie coltivabili, nonché di prognosi sull'utilità delle difese giudiziarie da sviluppare nelle cause passive. Da qui, la seguente scansione della fase autorizzativa prevista dall'art. 123 lett.f) CCI (25 n. 6 L. Fall. per le procedure pendenti prima del 15.7.2022) con valore di **Linee Guida condivise dalla Sezione** per coltivare un giudizio, o resistere in esso.

A tali fini, nella sua richiesta il Curatore dovrà sottoporre al G.D.:

1. **analitica relazione sui fatti costitutivi del diritto azionabile da parte del fallimento con specifica individuazione dei soggetti da convenire in giudizio. Ovvero, delle ragioni per le quali si ritiene di dover resistere in giudizio a fronte di domande proposte dai creditori della massa;**
2. **per le cause attive, relazione (integrata con le acquisizioni ex art. 155 sexies disp. Attuaz. c.p.c.) circa la consistenza patrimoniale e solvibilità delle controparti con prognosi positiva circa la fruttuosità dell'azione giudiziaria in termini di effettivi recuperi economici;**
3. **indicazione del professionista a cui si intende affidare il recupero o la difesa giudiziale con attestazione dell'idoneità di tale legale rispetto al tipo di procedimento in cui costituirsi, corredata da breve curriculum professionale del legale, da cui poter inferire una precisa esperienza nel campo in cui si rende necessaria l'azione o la difesa legale;**
4. **preventivo di spesa congegnato come da modello approvato dalla Sezione, nel quale si è tenuto conto dell'esigenza di non mortificare l'impegno professionale dei legali – con il rinvio alle regole tariffarie del D.M. 147 del 2022 (che ha integrato e sostituito il D.M. 55 del 2014), contemperando il congruo compenso con la prescrizione di economicità delle procedure concorsuali (Titolo I sezione II CCI) e ancorando il compenso da riconoscere a quanto utilmente e concretamente recuperato alla disponibilità della massa;**
5. **relazione finanziaria attestante la disponibilità nella procedura dei fondi occorrenti per onorare i corrispettivi così pattuiti ovvero, in caso di**

incapienza al momento dell'incarico, attestazione circa la sussistenza dei presupposti per l'accesso al patrocinio statale come da articoli 144 e 146 del Testo Unico sulle spese di giustizia e circa l'inserimento del difensore prescelto nell'elenco di quelli operanti in regime di patrocinio statale.

Va tenuto presente infatti che, nel caso appena considerato di incapienza della procedura, l'incarico non potrà che essere conferito ad un professionista iscritto negli Albi del patrocinio statale.

Tale attestazione di incapienza della procedura, con richiesta di ammissione al patrocinio statale, deve precedere il conferimento dell'incarico, da ***subito***, e non può essere omessa perché il curatore confidi in una favorevole prospettiva di incasso di future utilità. Si sono verificati infatti frequenti casi in cui, a seguito di accidenti vari ma più spesso per un'errata previsione di recupero giudiziale, tali prospettive di favorevole recupero non si sono materializzate, con conseguente incapienza delle procedure per il saldo in prededuzione dei compensi ai legali che avevano assistito la singola procedura; ma anche con conseguente incapienza dell'attivo per l'effettivo riconoscimento delle spettanze da riconoscere ai Curatori.

Naturalmente, ove l'iniziativa giudiziaria così autorizzata con il ricorso al patrocinio statale determini un reale incremento della massa fallimentare (incameramento effettivo delle utilità riconosciute), tale da consentire la corresponsione in prededuzione dei compensi di assistenza legale, il curatore dovrà darne immediata comunicazione al giudice delegato per la revoca dell'ammissione al patrocinio statale; senza dimenticare – negli altri casi in cui viceversa vi siano fondi sufficienti nella massa attiva - l'applicabilità della regola che richiede, per il pagamento in prededuzione fuori dai piani di riparto, il parere obbligatorio del Comitato dei creditori, quando costituito, come da art. 222 co.3 CCI (già art. 111bis, co.4, L. Fallimentare).

Anche **<u>la fase liquidatoria dei compensi</u>**, con o senza patrocinio statale, esige una migliore messa a punto degli adempimenti cui i Curatori vorranno attenersi per il futuro.

Così, a conclusione dell'incarico, una volta ricevuta la pre-notula del legale con breve relazione sull'attività svolta, il curatore predisporrà la proposta di liquidazione dei compensi al legale mediante una relazione - come da modello n. 4 allegato – indicante e contenente:

1. **l'entità dei compensi richiesti distinti per onorari professionali, spese imponibili, spese esenti e accessori di legge;**
2. **attestazione del curatore di conformità della notula del legale a quanto previsto nel preventivo concordato;**
3. **indicazione delle somme/utilità richieste con l'atto giudiziario o con le altre iniziative recuperatorie concordate con il legale e rendicontazione circa le esatte utilità effettivamente conseguite dalla procedura;**
4. **quando il pagamento è richiesto al di fuori del procedimento di riparto, attestazione dei presupposti di cui all'art. 222.3 CCI (già 111 bis co.4 L. Fallim.) quanto a natura liquida, esigibile e non contestata del credito professionale, nonché circa la disponibilità di attivo sufficiente a pagare**

tutte le spese in prededuzione (maturate e maturande, ivi compreso lo stesso compenso del curatore);

5. **in tale ultima ipotesi, autorizzazione al pagamento del Comitato dei creditori o richiesta motivata in tal senso al Giudice delegato, in assenza di CdC**.

La precisa osservanza da parte dei curatori designati delle sequenze autorizzative e liquidatorie sopra delineate come Linee Guida della Sezione consentirà di accelerare i tempi di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori delle procedure e si confida possa eviterà la decurtazione/elisione dei compensi dei curatori in caso di negligente gestione delle prededuzioni.

Sarà inoltre tenuta presente nella designazione di futuri incarichi di Curatore da parte del Tribunale Concorsuale.

Con preghiera di massima diffusione tra gli iscritti ai rispettivi Albi e di comunicazione ai rispettivi Consigli dell'Ordine nazionali e locali.

Genova, 3 aprile 2023

Il Presidente di Sezione

RBraccialini

ROBERTO
BRACCIALINI
09.04.2023
18:19:17
GMT+01:00

Allegati:

1) Direttiva 16.6.2014 dr. DELUCCHI su difesa tecnica nelle cause radicate da e contro le procedure fallimentari;
2) Modello-tipo di richiesta di autorizzazione ad agire/resistere in giudizio con riscontri patrimoniali; preventivo di spesa per assistenza giudiziale; eventuale attestazione per ammissione al Patrocinio statale
3) Modello-tipo di Preventivo di spesa concordato con legale;
4) Modello-tipo richiesta di liquidazione e rendicontazione attività (compenso a carico procedura);
5) Modello-tipo richiesta di liquidazione e rendicontazione attività (compenso a carico Erario)